



Rischi Agricoli Avversità Atmosferiche

Polizza collettiva non agevolata contro le avversità di frequenza

PRODOTTO AGRUMI

Condizioni di assicurazione

Edizione Giugno 2024

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano; Via Cesarea 12, 16121 Genova
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

la polizza Avversità Atmosferiche, Prodotto Agrumi, è rivolta all'imprenditore agricolo proprietario o conduttore di azienda, che coltiva agrumi e che intende tutelare contro i rischi di avversità atmosferiche, a protezione del proprio patrimonio/attività.

Le condizioni di assicurazione sono state elaborate e strutturate per rendere più chiara e semplice la loro lettura e comprensione.

Le Condizioni di assicurazione sono suddivise in:

- **Sommario**
- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Assicurazione Avversità Atmosferiche**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**
- **Contatti e numeri utili**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **testo evidenziato in grigio:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **testo evidenziato in grassetto:** sono segnalate in grassetto le definizioni, i titoli di Sezione e gli articoli;

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Glossario	p.5
Definizioni valide per l'assicurazione in generale	p.5
Definizioni relative alle avversità assicurabili	p.7
Definizioni valide ai fini della classificazione del danno	p.8
Sezione I – Norme comuni	p.9
ART. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	p.9
ART. 1.2 – Variazione del rischio	p.9
ART. 1.3 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.9
ART. 1.4 – Pagamento del premio	p.9
ART. 1.5 – Altre assicurazioni	p.9
ART. 1.6 – Limiti territoriali	p.9
ART. 1.7 – Modifiche dell'assicurazione - rettifiche	p.9
ART. 1.8 – Esagerazione dolosa del danno	p.10
ART. 1.9 – Legge applicabile e foro competente	p.10
ART. 1.10 – Rinvio alle norme di legge	p.10
ART. 1.11 – Oneri fiscali	p.10
ART. 1.12 – Clausola Broker	p.10
Sezione II – Assicurazione Avversità Atmosferiche	p.11
Cosa è assicurato	
ART. 2.1 – Oggetto della garanzia	p.11
ART. 2.2 – Obblighi dell'assicurato	p.11
ART. 2.3 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio	p.11
ART. 2.4 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia	p.12
ART. 2.5 - Campioni	p.12
ART. 2.6 – Danno di quantità	p.12
PRODUZIONI ARBOREE	
AGRUMI	P.13
ART. 2.7 – Operatività della garanzia	p.13
ART. 2.8 – Decorrenza e scadenza della garanzia	p.13
Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza: ARANCE MEDIO TARDIVE (097A000) - ARANCE PRECOCI (268A000) - LIMONI MEDIO TARDIVI (098A000) - LIMONI PRECOCI (278A000) - MANDARANCE MEDIO TARDIVE (065A000) - MANDARANCE PRECOCI (150A000) - MANDARINI MEDIO TARDIVI (099A000) - MANDARINI PRECOCI (280A000) - POMPELMO (072A000) - SATSUMA (333A000)	
ART. 2.9 – Danno di qualità	p.15
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	P.16
ART. 2.10 – Esclusioni	p.16
ART. 2.11 - Franchigia	p.16
ART. 2.12 – Limite d'indennizzo	p.17
Sezione III – Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p.18
ART. 3.1 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	p.18
ART. 3.2 – Dati agrometeorologici	p.18
ART. 3.3 – Modalità per la determinazione del danno	p.18
ART. 3.4 – Mandato del perito	p.18

ART. 3.5 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno	p.19
ART. 3.6 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta	p.20
ART. 3.7 – Perizia d'appello	p.20
ART. 3.8 – Norme particolari della perizia d'appello	p.20
ART. 3.9 – Modalità della perizia d'appello	p.20
ART. 3.10 – Anticipata risoluzione del contratto per mutuo consenso	p.20
ART. 3.11 – Pagamento dell'indennizzo	p.21
Contatti utili	p.22

Glossario

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Anterischio:	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
Assicurazione:	Le condizioni di assicurazione, la Polizza Convenzione, il Certificato di Assicurazione.
Assicurato:	Il socio del Contraente il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Bollettino di campagna	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo. Tale documento potrà essere redatto elettronicamente (firma elettronica) oppure in formato cartaceo (firma autografa) e potrà contenere annotazioni (Riserva) o evidenza di Perizia negativa.
Certificato assicurazione:	<p>di L'adesione alla Polizza Convenzione che contiene la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Franchigia; - le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; - l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.
Contraente:	L'Organismo collettivo di difesa (Consorzio di difesa) stipulante l'Assicurazione.
Fase fenologica:	Stato specifico del ciclo vitale della coltura identificato da uno status morfologico, fisiologico, funzionale, indotto dalle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche.
Franchigia:	La percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Georeferenziazione:	Tecnica di attribuzione di coordinate geografiche ad un oggetto grafico, usata nelle procedure di cartografia computerizzata e nella costruzione di basi cartografiche digitali.
Impresa agricola:	L'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni. Fanno parte tutti i fondi, coltivati o condotti, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.
Imprenditore agricolo:	Persona fisica, Società o Ente titolare dell'Impresa Agricola.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Intermediario:	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
Limite di indennizzo:	L'importo massimo indennizzabile in caso di Sinistro.
Notifica:	Per Notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica prevista dalla Società. Essa deve contenere almeno: nome dell'Assicurato, prodotto, quantitativo e valore assicurato, superfici comuni di ubicazione del rischio, coordinate geografiche o riferimenti catastali, Franchigia, avversità atmosferiche assicurate.
Partita:	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, entro i propri confini, senza soluzione di continuità e coordinate geografiche/dati catastali (Georeferenziazione) propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima specie e Varietà di prodotto all'interno dello stesso comune e appartenente all'Impresa Agricola assicurata.

Perizia d'appello:	Perizia ulteriore effettuata su richiesta dell'Assicurato, da svolgere in maniera collegiale da tre periti, due nominati dalle parti ed uno scelto da entrambi su un elenco di periti terzi allegato alla Polizza Convenzione.
Perizia negativa:	Impossibilità di eseguire la perizia dei prodotti denunciati, a seguito di specifiche motivazioni indicate dal perito in apposita relazione.
Polizza:	Il documento che prova l'Assicurazione.
Polizza convenzione:	Il contratto con il quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prezzi unitari:	Valori espressi in euro per unità di prodotto oggetto di garanzia.
Prodotto:	Le singole specie o sottospecie botaniche assicurabili - dettagliate anche per Varietà - indicate nel Certificato di Assicurazione.
Produzione assicurata:	È la produzione oggetto di garanzia riportata nel Certificato di Assicurazione o Polizza e riferita all'intero ciclo produttivo.
Produzione indennizzabile:	È la Produzione Assicurata, detratta la mancata produzione conseguente ad eventi non in garanzia.
Produzione irrisarcibile:	Mancata o diminuita produzione dovuta ad eventi non in garanzia. Tale produzione viene stimata dal perito al fine di individuare la Produzione Indennizzabile.
Quietanza:	Ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento di una somma di denaro rilasciata dal percettore della stessa. La Società rilascia Quietanza di pagamento dei premi da parte del Contraente; l'Assicurato rilascia Quietanza di pagamento dell'Indennizzo da parte della Società.
Riserva:	Annotazione che il perito riporta nel Bollettino di campagna/relazione di perizia qualora riscontri divergenze rispetto a quanto indicato nel Certificato di Assicurazione. La Riserva viene espressa in favore della Società.
Sinistro:	Il verificarsi dell'avversità per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	REVO Insurance S.p.A., che stipula con il Contraente la Polizza Convenzione.
Water spot (macchia d'acqua):	Macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate dalla penetrazione di acqua attraverso il flavedo.
Valore Assicurato:	Valore della Produzione indicata sul Certificato di Assicurazione.
Varietà:	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
Zona:	ZONA 1 Area geografica che comprende le regioni dell'Italia settentrionale: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. ZONA 2 Area geografica che comprende le regioni dell'Italia centrale: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria. ZONA 3 Area geografica che comprende le regioni dell'Italia meridionale e insulare: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Definizioni relative alle Avversità Assicurabili

Premesso che:

- A) per tutte le avversità assicurabili, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni.
- B) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e comunque ricompresi nel periodo di copertura;
- C) gli effetti delle avversità in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche geo pedologiche e orografiche analoghe;
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Nel testo che segue si intendono per:

Grandine:	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Eccesso di pioggia:	<p>Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Tale evento può essere causato da:</p> <ul style="list-style-type: none">- precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% e non inferiori a 80 mm rispetto alla media decadale del periodo in cui si è verificato l'evento oggetto di denuncia, calcolata considerando i dati meteorologici degli ultimi 5 anni, relativa all'arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l'evento denunciato- precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale di 72 ore consecutive;- nubifragio, intendendo per esso la precipitazione di breve durata caratterizzata da una intensità di almeno 40 mm riferita ad un arco temporale di 3 ore.
Vento forte:	Il fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km orari o 14 metri/secondo) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Definizioni valide ai fini della classificazione del danno

(Recepite, ove pertinente, nella Sezione II)

AGRUMI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

A) Lesione: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità Grandine e Vento forte

- Minima: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- Lieve: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- Media: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- Notevole: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

B) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli
Qualche	Fino a 5	Fino a 3
Più	Da 6 a 10	Da 4 a 7
Numerose	Oltre 10	Oltre 7

C) Deformazione: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

D) Incisione: lesione con rottura del tessuto causata dagli eventi assicurati;

E) Lacerazione: ferita estesa e profonda che pur presentando fenomeni di riparazione in corso, mostra porzioni di tessuto scoperto e presenta una irreparabile e grave alterazione morfologico/funzionale delle parti interessate;

Sezione I - Norme comuni

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, mediante la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all'atto della sottoscrizione del Certificato di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione medesima.

Art. 1.2 Variazione del rischio

In caso di modifica delle circostanze o della natura dei rischi che sono alla base della presente Assicurazione, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Società e nessun Sinistro successivo a tale modifica sarà coperto ai sensi della presente Assicurazione a meno che tale modifica sia stata accettata dall'Assicuratore.

Art. 1.3 Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre – fermo quanto espressamente previsto dalla Sezione II per la Fase Fenologica di ciascun Prodotto assicurato - dalle ore 12.00:

- A) del 3° (terzo) giorno successivo a quello della data di Notifica - a cura dell'Intermediario alla Società tramite il gestionale aziendale per le avversità Grandine e Vento forte;
- B) del 12° (dodicesimo) giorno successivo a quello della data di Notifica - a cura dell'Intermediario alla Società tramite il gestionale aziendale - per l'avversità Eccesso di pioggia

La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente, per indispensabile informativa. La data di Notifica è indicata nel Certificato di Assicurazione.

La data di Notifica è indicata nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia cessa, per l'avversità Vento forte 15 giorni prima della maturazione di raccolta, salvo quanto previsto dalla Sezione II mentre per le rimanenti avversità la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o prima, se il prodotto è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 31 maggio per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalla Sezione II.

L'Assicurazione non si intende rinnovata tacitamente.

Art. 1.4 Pagamento del premio

Il Premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione, il quale ai fini della sua validità deve essere debitamente sottoscritto dall'Assicurato e trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio e per la Convalida, in mancanza della quale l'Assicurazione è inefficace fin dall'inizio. Qualora il Certificato di Assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con Premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione della Polizza, dietro rilascio di quietanza da parte della Società.

Art. 1.5 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altri contratti di Assicurazione validi ed efficaci che prevedano la copertura del medesimo rischio.

Art. 1.6 Limiti territoriali

Le garanzie assicurative operano esclusivamente per i Sinistri occorsi nel territorio italiano.

Art. 1.7 Modifiche dell'assicurazione - rettifiche

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati all'altra parte entro un anno dalla data di emissione del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 1.8 Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 1.9 Legge applicabile e foro competente

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione della presente Assicurazione foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 Oneri fiscali

Gli eventuali oneri fiscali relativi alla presente Assicurazione rimangono a carico all'Assicurato.

Art. 1.12 Clausola Broker (esclusivamente in caso di Polizza affidata al Broker)

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario indicato in polizza (di seguito il "Broker").

Pertanto, tutti i rapporti inerenti al presente contratto di assicurazione sono svolti per conto dell'Assicurato dal Broker, il quale tratta con la Compagnia.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto sono effettuate o ricevute per conto dell'Assicurato dal Broker e si intendono come effettuate o ricevute dall'Assicurato stesso, con esclusione delle comunicazioni relative alla durata e alla cessazione del contratto. Tali comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente dall'Assicurato alla Compagnia e viceversa.

Tutte le comunicazioni effettuate alla Compagnia producono i loro effetti solo nel momento in cui la Compagnia stessa le riceve.

In caso di contrasto tra le comunicazioni effettuate dal Broker e quelle effettuate direttamente dall'Assicurato alla Compagnia, prevalgono queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi diritto di rappresentanza della Compagnia da parte del Broker, il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker (o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente alla Compagnia, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni della Compagnia nei confronti del Broker, nel caso di omesso versamento del premio da parte del Broker.

Il Broker è tenuto ad informare l'Assicurato di quanto previsto dalla presente clausola, nell'assolvimento degli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 40/2018).

Qualora l'Assicurato revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad un diverso Broker (oppure qualora l'Assicurato conferisca per iscritto ad un altro Broker un analogo incarico in data successiva), l'incarico al Broker e gli effetti della presente clausola si considerano cessati e privi di effetto nei confronti della Compagnia.

La Compagnia è comunque estranea ad ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra l'Assicurato e il Broker (o tra questi ultimi, in caso di pluralità di intermediari assicurativi), anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Sezione II – Assicurazione Avversità Atmosferiche

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Oggetto della garanzia

La Società, qualora sia stato pagato il Premio, indennizza la perdita quantitativa - oltre all'eventuale perdita di qualità, se espressamente prevista dalla presente sezione - ottenibile in ogni singola Partita dichiarata, causata dalle avversità di seguito elencate:

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di pioggia**, per gli effetti provocati dall'asfissia radicale, nonché da eventuali fenomeni di "water spot" o "macchia d'acqua" dovuti a infiltrazione di acqua attraverso il flavedo con imbibizione dell'albedo, conseguenti all'eccesso di pioggia stesso. Non sono risarciti i danni da fenomeni di "water spot" conseguenti a rugiada o comunque non direttamente riconducibili all'eccesso di pioggia.

Le garanzie sottoscritte riguardano il prodotto mercantile, relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE, se presenti.

Art. 2.2 Obblighi dell'assicurato

L'Assicurato si impegna a eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato della coltura nei diversi stadi fenologici fino al raccolto. Tale impegno si intende valido anche in caso di danno.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di Sinistro, del perito da essa incaricato:

- le mappe catastali relative agli appezzamenti assicurati, nonché il fascicolo aziendale;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 2.3 Riduzione del prodotto assicurato e del premio

- Riduzioni proporzionali

Qualora una Partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita. Conseguentemente il Premio sarà ridotto proporzionalmente, a partire dalla data di Notifica alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella avente minore periodo di carenza. La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com).

Le domande di riduzione, se accettate dalla Società formano parte integrante dei rispettivi Certificati di Assicurazione.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 2.4 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di Assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia. Qualora l'avversità si verifichi tra la data di Notifica del Certificato di Assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione sarà operante, ma l'Assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società secondo il disposto dell'art. 3.1 "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro", affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il Premio e sia garantita l'efficacia della copertura anche per eventi successivi alla decorrenza della garanzia. Detto danno sarà escluso dall'Indennizzo nell'eventualità di un successivo Sinistro.

Art. 2.5 Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 3.6 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta", i campioni devono rispettare i seguenti parametri:

- Una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;

Art. 2.6 Danno di quantità

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 3.5 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno" - i frutti, persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODUZIONI ARBOREE

AGRUMI

Art. 2.7 Operatività della garanzia

L'assicurazione è operante, salvo quanto sotto previsto, solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per il prodotto limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il contratto e può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti

In caso di autorizzazione della Società, l'Assicurazione è operante anche per gli impianti nuovi che non siano ancora giunti a piena produzione per i quali il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Se dichiarato nel Certificato di Assicurazione, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.

Art. 2.8 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate, relative all'anno di stipulazione del contratto per tutte le avversità ad eccezione del Gelo, per il quale la garanzia decorre, ferme le date sottoindicate, dalla schiusa delle gemme:

1° giugno	limoni (primo fiore);
1° luglio	arance, mandaranci, tangeri, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
1° ottobre	limoni estivi (verdelli)

La garanzia, fermo quanto previsto all'art. 1.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", cessa alle ore 12.00 delle date sotto riportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:

SPECIE	VARIETÀ	TUTTE LE AVVERSITÀ TRANNE IL VENTO FORTE	AVVERSITÀ VENTO FORTE
ARANCE BIONDE	Lane Late	30-apr	15-apr
ARANCE BIONDE	Nave Late	30-apr	15-apr
ARANCE BIONDE	Navelina	31-gen	15-gen
ARANCE BIONDE	Newhall	31-gen	15-gen
ARANCE BIONDE	Ovale	31-mag	15-mag
ARANCE BIONDE	Tarocco nucellare	28-feb	15-feb
ARANCE BIONDE	Thomson navel	28-feb	15-feb
ARANCE BIONDE	Valencia	31-mag	15-mag
ARANCE BIONDE	Vaniglia	30-apr	15-apr
ARANCE BIONDE	Washington Navel	30-apr	15-apr
ARANCE ROSSE	Moro	28-feb	15-feb
ARANCE ROSSE	Sanguinello	31-mar	15-mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Comune	31-mar	15-mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Gallo	31-mar	15-mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Ippolito	30-mar	15-mar
ARANCE ROSSE	Tarocco lempso	31-mar	15-mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Meli	30-apr	15-apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Messina	30-apr	15-apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Rosso VCR	31-mar	15-mar
ARANCE ROSSE	Tarocco S. Alfio	30-apr	15-apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Sciara	28-feb	15-feb
ARANCE ROSSE	Tarocco Scirè	31-mar	15-mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Tapi	31-mar	15-mar
ARANCE ROSSE	Tarocco TDV	31-gen	15-gen
BERGAMOTTI	Tutte	30-apr	15-apr
CHINOTTI	Tutte	30-apr	15-apr
LIMONI	Bianchetto	31-mag	15-mag
LIMONI	Invernale	31-mar	15-mar
LIMONI	Primofiore	31-gen	15-gen
LIMONI	Verdello	31-lug	15-lug
MANDARANCE	Clara	28-feb	15-feb
MANDARANCE	Corsica II	31-gen	15-gen
MANDARANCE	Hernandina	15-mar	28-feb
MANDARANCE	Monreal	28-feb	15-feb
MANDARANCE	Nova	28-feb	15-feb
MANDARANCE	Satsuma	30-nov	15-nov
MANDARANCE	Spinoso	30-dic	15-dic
MANDARANCE	Tacle	31-gen	15-gen
MANDARANCE	Tutte	28-feb	15-feb
MANDARINI	Ciaculli	30-mar	15-mar
MANDARINI	Etna	28-feb	15-feb
MANDARINI	Mandalate	31-mar	15-mar
MANDARINI	Mandared	30-apr	15-apr
MANDARINI	Primosole	30-dic	15-dic
POMPELMI	Tutte	30-apr	15-apr
TANGELI	Tutte	28-feb	15-feb

Condizioni valevoli per le seguenti tipologie di polizza

ARANCE MEDIO TARDIVE (097A000) - ARANCE PRECOCI (268A000) - LIMONI MEDIO TARDIVI (098A000) - LIMONI PRECOCI (278A000) - MANDARANCE MEDIO TARDIVE (065A000) - MANDARANCE PRECOCI (150A000) - MANDARINI MEDIO TARDIVI (099A000) - MANDARINI PRECOCI (280A000) - POMPELMO (072A000) - SATSUMA (333A000)

Art. 2.9 Danno di qualità

Come previsto all'art. 3.5 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, anche sulla base delle previsioni dell'art. 2.6 "Danno di quantità" il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul Certificato di Assicurazione.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo).	0
B) Più incisioni all'epicarpo (flavedo), qualche incisione al mesocarpo (albedo), deformazioni lievi.	30
C) Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo), incisioni al mesocarpo (albedo), deformazioni medie.	60
D) Incisioni all'endocarpo (polpa), deformazioni gravi.	75
E) Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa).	90

N.B. 1: Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Cosa non è assicurato e le limitazioni di copertura

Art. 2.10 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'assicurato dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) da formazione di ruscelli;
- c) da carente manutenzione della rete scolante;
- d) da innalzamento della falda freatica non conseguente ad eventi in garanzia;
- e) da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- f) da incendio;
- g) da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne, causati da pioggia concomitante o successiva che aggravi il danno;
- h) da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) da fitopatie ed attacchi parassitari anche se conseguenti ad un evento garantito;
- j) da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione, come ad esempio trattamenti antiparassitari o mancata raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta, dovuta ad esempio ad eventi atmosferici come l'eccesso di pioggia, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici, allettamento per eccesso di concimazione;
- l) da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- m) per i soli eventi Eccesso di pioggia e Alluvione verificatisi su terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- n) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- o) scottature o allessamento a carico dei frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari e/o pratiche agronomiche;
- p) causati da animali selvatici o allo stato brado;
- q) subiti da produzioni soggette a malattie, tare, difetti, che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Art. 2.11 Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna Partita assicurata, di una Franchigia indicata nel Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la Franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:

- 1) al verificarsi della avversità **Grandine e/o Vento forte** la Franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione e non potrà essere inferiore a quanto di seguito riportato:

GRANDINE:	franchigia minima 10%
VENTO FORTE:	franchigia minima 15%

Condizioni particolari avversità **Vento forte**:

Al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la Franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.

Scelta di un livello superiore di Franchigia per l'avversità Grandine:

È data facoltà all'assicurato di scegliere una Franchigia superiore a quelle sopra indicate, purché non superiore a 30%. La Franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine.

- 2) Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la Franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- 3) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
 - a) la Franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - b) la Franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con la Franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte pari al 30%, resta inteso che la Franchigia applicata sarà del 30%.

Art. 2.12 Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 50% per le avversità catastrofali, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;
- 60% per l'avversità Eccesso di pioggia combinata a Grandine e/o Vento Forte che abbia causato danni prevalenti;
- 70% per avversità Grandine e/o Vento Forte combinate all'avversità Eccesso Pioggia abbiano causato danni prevalenti;
- 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o associata;

delle somme assicurate per Partita al netto della Franchigia contrattuale.

Sezione III – Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Art. 3.1 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società, per il tramite dell'Intermediario, entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza ove l'Assicurato provi che la tardiva conoscenza del Sinistro derivi da una causa a lui non imputabile. La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle Partite colpite da Sinistro, indicandone l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del Sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'Indennizzo. La segnalazione per semplice memoria è ammessa esclusivamente per l'avversità Grandine;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.6 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 2.4 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia".

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di Sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia:

- per le avversità Grandine e Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla Varietà più precoce del certificato;
- per l'avversità Eccesso di Pioggia è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

Art. 3.2 Dati agrometeorologici

In caso di Sinistro, ai fini della verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 Km², su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo.

Art. 3.3 Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita dal perito incaricato dalla Società in presenza dell'Assicurato o della persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 3.4 Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle "Definizioni relative alle avversità assicurate";
- b) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- c) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dal certificato di assicurazione o dalla polizza, con particolare riguardo alla identificazione delle Partite assicurate avvalendosi delle planimetrie catastali e riferimenti georeferenziati relativi alle produzioni assicurate, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- d) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 3.6 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta";

- e) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Assicurazione e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'Indennizzo;
- g) accertare, nel caso di avversità diverse dalla Grandine, se altri beni o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- h) accertare, nel caso in cui nella parte Definizioni vengano esplicitati dei valori oggettivi con riferimento alle avversità, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto all'art. 3.5 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

Art. 3.5 Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione Assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi in garanzia.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna Partita, viene effettuata in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi Prezzi Unitari riportati nel Certificato di Assicurazione e tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni di cui alla Sezione II, secondo la seguente cronologia:

- 1) STIMA DEL DANNO DI QUANTITÀ: il valore della Produzione Indennizzabile si ottiene per differenza tra il valore della Produzione Assicurata e le quantità di prodotto (centesime parti) perse legate alle avversità assicurate, detraendo gli eventuali danni provocati da eventi non in garanzia, non assicurati né assicurabili (Produzione irrisarcibile) come quantificati all'art. 3.4 "Mandato del perito" punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di Assicurazione
- 2) STIMA DEL DANNO DI QUALITÀ: se previsto dalla Sezione II delle condizioni di assicurazione, è riconosciuto il danno per perdita di qualità determinato sulla base delle tabelle convenzionali di danno percentuale stabilito dalla Sezione II per i singoli prodotti. Le centesime parti di danno determinato in base alle tabelle convenzionali si applicano sulla produzione residua del danno di quantità.

Il danno complessivo si determina sommando le percentuali di danno di quantità di cui al punto 1) e del danno di qualità di cui al punto 2) precedenti. Da tale somma deve essere detratta la percentuale per eventuali danni anterischio di cui all'art. 2.4 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia" e la percentuale di Franchigia così come stabilito dall'art. 2.11 "Franchigia".

L'Indennizzo dovuto si determina applicando la percentuale di danno complessivo indennizzabile come sopra determinato al valore della Produzione Indennizzabile, e del Limite di Indennizzo indicato all'art. 2.12 "Limite di Indennizzo".

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel Bollettino di Campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia, o in alternativa trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC (sinistri.agricoltura@pec.revoinurance.com) oppure a mezzo raccomandata A/R se sottoscritto elettronicamente.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto Bollettino sarà spedito al Contraente a mezzo PEC (sinistri.agricoltura@pec.revoinurance.com) o raccomandata AR, entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 3.7 "Perizia d'appello", il Bollettino di Campagna sarà trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC (sinistri.agricoltura@pec.revoinurance.com) o raccomandata A/R al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 3.7 "Perizia d'appello" la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione e liquidazione dell'Indennizzo.

Art. 3.6 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società, a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com).

Deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dall'art. 2.5 "Campioni".

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro – ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) art. 3.1 "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro", dovranno essere – a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo – pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla Partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui agli art. 3.4 "Mandato del perito" e 3.5 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno".

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Società ed al Contraente, a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com).

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 3.7 Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la Perizia d'Appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com), entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando numero del Certificato di Assicurazione o Polizza, nome-cognome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Nel caso in cui la Società non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte della Società, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito.

Se i due periti non dovessero raggiungere l'accordo sul nominativo del terzo perito, esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione. A richiesta di una delle parti il terzo perito dovrà avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

Art. 3.8 Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la Perizia d'Appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'art. 3.6 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" e art. 2.5 - "Campioni". Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

La Perizia d'Appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 3.1 "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro".

Art. 3.9 Modalità della perizia d'appello

La Perizia d'Appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente Assicurazione.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscrivere ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio e fatto salvo quanto previsto all'art. 1.7 "Modifiche dell'Assicurazione - rettifiche". Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.10 Anticipata risoluzione del contratto per mutuo consenso

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com) alla Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di Indennizzo, anche tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, l'Assicurazione si intende risolta per mutuo consenso.

Art. 3.11 Pagamento dell'indennizzo

L'Assicuratore si impegna a corrispondere l'Indennizzo - previa sottoscrizione della quietanza di pagamento - all'Assicurato o al Contraente (nei casi qui di seguito descritti) entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di validità della garanzia.

Nel caso il Contraente comunichi nei termini previsti l'inadempienza dell'Assicurato circa il versamento allo stesso del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente Assicurazione, previo esplicito consenso scritto dell'Assicurato, la Società provvederà a versare direttamente al Contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di Indennizzo da parte del Contraente attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la Società sarà tenuta a riconoscere all'Assicurato in forza della presente Assicurazione.

Luogo e data

Il Contraente

REVO Insurance S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di aver letto e di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole:

- ART. 1.9 - Legge applicabile e foro competente
- ART. 2.2 - Obblighi dell'assicurato e quantitativi assicurabili
- ART. 2.3 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio
- ART. 3.1 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
- ART. 3.6 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno
- ART. 3.7 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
- ART. 3.8 - Perizia d'appello
- ART. 3.9 - Norme particolari della perizia d'appello
- ART. 3.10 - Modalità della perizia d'appello
- ART. 3.11 - Anticipata risoluzione del contratto per mutuo consenso

Il Contraente

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Via Cesarea 12, 16121 Genova
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: agricoltura@revoinsurance.com
PEC: agricoltura@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza